

## **ALBISSOLA MARINA (SV)**

Verbale n. 6 del 20.04.2022.

### **VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI**

L'anno 2022, addì 20 del mese di aprile, in Chiavari (GE), presso il suo studio il sottoscritto Dott. Bottini Luigino, in qualità di Revisore dei Conti dell'Ente, prende in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale, al fine di esprimere parere relativo al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

### **IL REVISORE**

#### **Considerato che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38, in data 29/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di C.C. n. 155 in data 29/12/2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 e sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - sentenze esecutive;
  - copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - apitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
  - procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente, relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1690/2022 del 20.01.2022 e pubblicata in data 09.03.2022 relativa alla causa tra INOX SIGNAL Srl/Comune di Albissola Marina, con relativa soccombenza dell'Ente per spese di giudizio per complessivi € 8.000,00 oltre accessori e spese di legge.

Vista la comunicazione prevenuta in data 11/03/2022, prot. n. 3578, dall'avv. Angela Pirrone, in merito ai conteggi per il pagamento delle spese processuali liquidate con la sentenza di cui sopra già comprensive degli accessori di legge nonché anticipazioni e quantificate in € 13.297,96.

Considerata pertanto la necessità di provvedere al riconoscimento del suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di €. 13.297,96 per sentenze esecutive e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano.

Preso atto che il riconoscimento dovrà avvenire fermo restando ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza stessa.

Considerato che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000:
  - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
  - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
  - debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
  - debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001.

Verificato che per la causa in questione era stata prudenzialmente accantonata nell'avanzo di amministrazione la somma di € 14.000,00 e che pertanto il debito può trovare copertura nell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato in quanto si è verificato il rischio per il quale era stata accantonata la somma.

Visto:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità.

**ESPRIME**

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in merito alla proposta di Consiglio Comunale, contenente il riconoscimento di debiti fuori bilancio e relativa copertura.

L'Organo di Revisione

Dott. Luigino Bottini

